



**COMUNE DI MODENA**  
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO  
DELLE  
ENTRATE TRIBUTARIE**

**Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/03/2007.

Integrato con:

- 1) deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/01/2008;
- 2) deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 11/06/2012;
- 3) deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 24/06/2013;
- 4) deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 13/03/2014 con efficacia dal 1° aprile 2014;
- 5) deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 24/07/2014;
- 6) deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 5/03/2015 e confermato con deliberazione n. 65 del 27/07/2015;
- 7) deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/02/2016.
- 8) deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/03/2017.
- 9) deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 20/12/2018.
- 10) deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23/07/2020.

## **INDICE**

### **Capo I**

Disposizioni Generali

Art. 1 Principi ed ambito di applicazione

### **Capo II**

Disposizioni Tributarie

Art. 2 Determinazione degli interessi

Art. 3 Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi

Art. 4 Compensazione

Art. 5 Rateazione del Versamento

Art. 5-*bis* Rateazione versamento accertamento esecutivo

Art. 6 Determinazione delle sanzioni amministrative

Art. 7 Dichiarazione IUC-TASI

### **Capo III**

Disposizioni Finali

Art. 8 Norme di rinvio

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.1**  
**Principi ed ambito di applicazione**

1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune di Modena, ai sensi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, stabilisce con il presente Regolamento disposizioni comuni ai propri tributi locali al fine di conferire una disciplina uniforme, perseguendo il principio di equità e certezza del diritto.

## **Capo II**

### **DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

#### **ART. 2**

##### **Determinazione degli interessi**

1. Gli interessi da applicare per la riscossione e il rimborso dei tributi locali è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. La misura degli interessi determinata ai sensi del comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007.

#### **ART. 3**

##### **Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei Tributi**

1. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l'intero ammontare del tributo comunale dovuto per anno d'imposta è uguale o inferiore a:
  - € 12,00 per l'Imposta municipale propria;
  - € 12,00 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili;
  - € 12,00 per l'Imposta comunale sugli immobili e tassa rifiuti solidi urbani;
  - € 12,00 per la Tassa sui rifiuti Tari;
  - € 12,00 per il Tributo sui servizi indivisibili Tasi;
  - € 12,00 per la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - € 5,00 per l'Imposta comunale sulla pubblicità permanente;
  - € 1,50 per l'Imposta comunale sulla pubblicità temporanea;
  - € 1,50 per i Diritti sulle pubbliche affissioni;
  - € 12,00 per il tributo comunale giornaliero sui rifiuti e sui servizi indivisibili;
  - € 12,00 per la Tassa giornaliera sui rifiuti Tari;
  - € 0,49 per l'Imposta di soggiorno (fino al 31 marzo 2014);
  - € 0,10 per l'Imposta di soggiorno (dal 1° aprile 2014).
2. Gli importi, di cui al comma 1, sono comprensivi anche di eventuali somme a titolo di sanzioni e d'interessi; e non devono in ogni caso intendersi come franchigia dell'importo dovuto.

#### **ART. 4**

##### **Compensazione**

1. E' ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle a debito, da parte del medesimo contribuente, con riguardo allo stesso tributo e ad esclusione delle somme accertate, salvo deroghe disposte dall'Amministrazione anche con riferimento a tributi diversi.

2. La compensazione deve essere effettuata per l'imposta comunale sugli immobili e per l'imposta municipale propria comunale e per gli altri tributi comunali secondo le ordinarie modalità di pagamento, presentando comunicazione al Comune.

## **ART. 5**

### **Rateazione del Versamento**

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate di importo complessivo pari o superiore ad euro 2.500,00 in rate mensili di uguale importo fino ad un massimo di 18, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà economiche o per eventi straordinari, e comunque previo parere dell'Amministrazione. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.
2. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi vigenti al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. E' consentita la rateazione dei pagamenti delle ingiunzioni di pagamento di accertamenti notificati, non impugnati in giudizio e non pagati nei termini, che non sono stati oggetto di rateazione, di importo complessivo pari o superiore ad euro 3.000,00 in rate mensili di uguale importo fino ad un massimo di 6, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà economiche o per eventi straordinari, e comunque previo parere dell'Amministrazione. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge. Non è consentita la rateazione delle ingiunzioni di pagamento impugate in giudizio.
4. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento dell'atto di ingiunzione di pagamento; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi vigenti al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rateazione, di cui ai precedenti commi 1 e 3, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione; in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente. E' comunque fatta salva, a parere insindacabile dell'Amministrazione, la decadenza dalla rateazione concessa che resta valida, in caso di comprovate ragioni del mancato pagamento da parte del debitore.

## **ART. 5-bis**

### **Rateazione versamento accertamento esecutivo.**

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti degli accertamenti esecutivi, tributari e patrimoniali, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, in rate mensili di uguale importo, non inferiore ad euro 100,00 per rata fino ad un massimo di 36 rate secondo le seguenti modalità:

- a) fino a 3 rate per i pagamenti da euro 100,01 ad euro 500,00;
- b) fino a 6 rate per i pagamenti da euro 500,01 ad euro 1.000,00;
- c) fino a 12 rate per i pagamenti da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00;
- d) fino a 18 rate per i pagamenti da euro 2.000,01 ad euro 4.000,00;
- e) fino a 24 rate per i pagamenti da euro 4.000,01 ad euro 6.000,00;
- f) fino a 36 rate per i pagamenti oltre ad euro 6.000,01.

2. La richiesta di rateazione, debitamente motivata e sottoscritta da contribuente, deve attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento. Le restanti rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata e sui loro importi sono applicati, per tutta la durata della rateazione, gli interessi vigenti al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Ai fini dell'acquiescenza per gli accertamenti esecutivi tributari, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.

5. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, ferma sempre la durata massima della rateazione stabilita al comma 1, può essere disposta una rateazione bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al precedente comma 6.

9. In caso di impossibilità debitamente documentata per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo quanto indicato al comma 1, può essere derogato l'importo minimo della rata e la durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

## **ART. 6**

### **Determinazione delle sanzioni amministrative**

- 1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate o irrogate nel rispetto dei principi generali e delle modalità previsti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 472 e 473 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170, e successive

modificazioni ed integrazioni e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Per l'omessa, infedele ed incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa nella misura minima e con il minimo del dovuto, se previsto, stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria;
4. Le sanzioni di cui al precedente comma 3 sono ridotte, se interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni;

Per l'omissione o l'errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, compresa la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nonché la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria.

## **ART. 7**

### **Dichiarazione IUC-TASI**

1. Ai fini della dichiarazione IUC-TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, compreso il modello, e le relative Istruzioni in quanto compatibili.
2. Non sussiste obbligo dichiarativo TASI da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento per gli immobili, per i quali sono dovuti entrambi i tributi TASI e IMU.
3. Non sono dovuti adempimenti dichiarativi TASI per le fattispecie tributarie, per le quali il tributo risulti nella misura inferiore o pari ad euro 12,00.

## Capo III

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 8**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni dei singoli tributi ed in generale alle disposizioni normative sui tributi locali.

